

Statuto della Società Chimica Italiana approvato nel 1914.

Lo Statuto elaborato in Roma il 28 dicembre 1913 da delegati delle tre Sezioni della Società Chimica Italiana (AMPOLA e PERATONER per la Sezione di Roma, MENOZZI e MOLINARI per quella di Milano, PIUTTI e DE CONNO per quella di Napoli) e successivamente approvato dalle Sezioni, è il seguente:

Art. 1 – E' costituita una SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA con sede in Essa ha lo scopo di promuovere e seguire lo sviluppo della Chimica, delle Scienze affini e delle relative applicazioni, occupandosi di problemi di indole e di interesse generale, di ricerche sperimentali, insegnamento, ecc., a mezzo di letture, conferenze, discussioni e di un fecondo scambio di idee fra i soci. A tale intento la Società terrà riunioni ordinarie e straordinarie.

Art. 2 – La Società Chimica Italiana comprende per ora tre Sezioni: una a Roma, una a Milano, una a Napoli. Ogni Sezione ha un proprio Consiglio Direttivo e la sua azione si svolgerà con norme che saranno stabilite nelle singole sedi, mediante propri regolamenti interni, purché in armonia col presente statuto e regolamento della Società Chimica Italiana

Art. 3 – La Società Chimica Italiana pubblicherà un Bollettino nel quale si renderà conto delle sedute delle Sezioni, si riporteranno in sunto le comunicazioni fatte dai soci, conferenze ecc.

Art. 4 - Membro della Società Chimica Italiana può essere chiunque si interessi dei progressi della Chimica. La domanda di ammissione a socio dovrà essere presentata alla Presidenza della Sezione cui si desidera essere iscritti.

Art. 5 – Ogni socio contribuisce con una quota annuale di lire dieci che versa direttamente al Cassiere della Sezione alla quale è iscritto.

Art. 6 – La Società Chimica Italiana si riunirà alla sede, in assemblea generale, almeno una volta all'anno; inoltre se è possibile, in occasione e nella sede del Congresso per il progresso delle Scienze o dei Congressi speciali di Chimica.

Art. 7 – Le modificazioni allo statuto possono farsi solo nell'Assemblea generale. E' necessario perciò l'intervento di almeno metà dei soci iscritti, oppure la maggioranza assoluta per corrispondenza. In ogni caso le proposte di modificazioni dovranno essere diramate direttamente a tutti i soci almeno un mese prima della riunione plenaria.

Art. 8 - La Società Chimica Italiana è diretta da un Consiglio composto da:

1 Presidente

1 Vice-presidente

12 Consiglieri

1 Segretario

1 Vice-Segretario

1 Cassiere

eletti fra i soci.

La carica di Presidente della Società Chimica Italiana è incompatibile con quella di Presidente di Sezione.

I Presidenti delle Sezioni entreranno di diritto nel Consiglio Direttivo in qualità di Vice-Presidenti. Se si formeranno in seguito nuove Sezioni in altri centri, i rispettivi Presidenti saranno egualmente di diritto Vice-Presidenti della Società Chimica Italiana.

I dodici Consiglieri saranno scelti fra i soci delle Sezioni in misura approssimativamente proporzionale al numero dei soci che conta ognuna di esse. In qualunque caso, nell'eventualità di Sezioni poco numerose, dovrà esservi almeno un Consiglio per Sezione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni.

Il Segretario, il Vice-Segretario ed il Cassiere sono rieleggibili. Tutti gli altri componenti del Consiglio non sono rieleggibili alla stessa carica se non dopo due anni dal compiuto biennio.

Art. 9 – L'elezione del Consiglio Direttivo si fa in assemblea generale, nel mese di febbraio, dopo le elezioni compiute nelle singole Sezioni e con un preavviso ai soci di almeno otto giorni.

Alla votazione partecipano tutti i soci della Società Chimica Italiana sia direttamente in assemblea, come per scheda.

Le elezioni saranno valide qualunque sia il numero complessivo dei votanti.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo ed all'indirizzo generale della Società, ai rapporti con le Società Chimiche straniere e col Governo, alle funzioni di rappresentanza, non che allo studio di problemi che abbiano interesse generale.

Provvede alla pubblicazione del Bollettino ed all'amministrazione generale della Società.

Convoca l'assemblea generale dei soci, ed all'approvazione di questa presenta annualmente il conto consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo del nuovo.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese nella sede della Società; in via straordinaria tutte le volte che il Presidente ritenga necessario o che a questo ne faccia apposita domanda almeno il quarto dei componenti di esso.

I membri del Consiglio Direttivo saranno avvisati dieci giorni prima della riunione con la comunicazione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione soltanto con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti; è ammessa la rappresentanza per delega. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, ferma restando la facoltà della delega.

Art. 12 – Con speciale regolamento saranno fissate le norme particolareggiate per quello che riguarda:

- a) l'iscrizione dei soci
- b) l'elezione del Consiglio Direttivo
- c) i rapporti finanziari delle singole Sezioni verso l'amministrazione centrale gestita dal Consiglio Direttivo
- d) le norme per la pubblicazione delle comunicazioni scientifiche nel Bollettino, per la loro estensione, ecc.